

(Codice interno: 472440)

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2022, n. 7

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di patrimonio, di distretti industriali, di energia, di commercio e di bonifica.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I**Disposizioni in materia di patrimonio****Art. 1****Modifica all'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37
"Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".**

1. Il comma 8 bis dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, aggiunto dall'articolo 19 comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", è sostituito dal seguente:

"8 bis. L'attività istruttoria propedeutica al trasferimento dei cespiti dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, compete al direttore dell'Agenzia. Al termine della stessa il direttore dell'Agenzia trasmette dettagliata relazione, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche ipo-catastali, alle competenti strutture della Giunta regionale. Il trasferimento dei beni viene formalizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tutti gli adempimenti conseguenti, saranno eseguiti dall'Agenzia che ne sostiene anche le correlate spese."

CAPO II**Disposizioni in materia di distretti industriali****Art. 2****Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13
"Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".**

1. Ai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, aggiunti dall'articolo 25 comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", le parole: *"in conformità al regime de minimis"* sono sostituite dalle seguenti: *"nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato"*.

CAPO III**Disposizioni in materia di energia****Art. 3****Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24
"Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".**

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: *"Tale facoltà sussiste anche nel caso di impianti realizzati o da realizzarsi a seguito di DIL presentata ai sensi dell'articolo 2 comma 6 ter."*

CAPO IV**Disposizioni in materia di commercio****Art. 4****Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica.**

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi, come definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e

periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108":

- a) punti vendita esclusivi: punti vendita tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;
- b) punti vendita non esclusivi: gli esercizi che possono vendere quotidiani o periodici oppure entrambe le tipologie di prodotti editoriali in aggiunta ad altre merci.

2. I punti vendita esclusivi di cui al comma 1, lettera a) possono vendere anche altri prodotti e svolgere ulteriori attività di servizio nel rispetto della normativa vigente, fermo restando l'obbligo di assicurare la vendita generale di quotidiani e periodici ad eccezione delle giornate in cui i quotidiani e periodici non vengono stampati.

3. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, l'ampliamento e il trasferimento sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni.

4. Il titolo abilitativo di cui al comma 3 abilita, altresì, ad effettuare la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa.

5. Per la vendita dei pastigliaggi preconfezionati, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, gelati confezionati e simili, nonché patatine e snack e per la vendita delle bevande preconfezionate, ad eccezione del latte e delle bevande alcoliche e superalcoliche, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

6. I punti vendita esclusivi possono esporre pubblicità propria o di terzi nel rispetto delle disposizioni comunali vigenti in materia di impianti pubblicitari.

7. La concessione rilasciata dagli enti competenti per la vendita di quotidiani e periodici sul suolo pubblico si intende validamente rilasciata anche ai fini dell'esercizio delle altre attività consentite ai sensi del presente articolo, nel rispetto della vigente normativa.

8. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione sino all'approvazione delle Intese di cui all'articolo 4 bis, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 170 del 2001, qualora le medesime prevedano criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo.

9. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 170 del 2001.

CAPO V

Disposizioni in materia di bonifica

Art. 5

Modifica all'articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

1. All'articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" le parole: "*derivazione in forma collettiva*" sono sostituite dalle seguenti: "*derivazione irrigua in forma collettiva*".

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 6

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 7

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 marzo 2022

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di patrimonio

Art. 1 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario".

CAPO II - Disposizioni in materia di distretti industriali

Art. 2 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese".

CAPO III - Disposizioni in materia di energia

Art. 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".

CAPO IV - Disposizioni in materia di commercio

Art. 4 - Disciplina della vendita della stampa quotidiana e periodica.

CAPO V - Disposizioni in materia di bonifica

Art. 5 - Modifica all'articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

CAPO VI - Disposizioni finali

Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 7 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 15 marzo 2022, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Strutture di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 21 dicembre 2021, n. 29/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 dicembre 2021, dove ha acquisito il n. 114 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 16 febbraio 2022;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marco Andreoli, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Arturo Lorenzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 8 marzo 2022, n. 7.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marco Andreoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente disegno di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2022, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico il testo del disegno di legge, come trasmesso dalla Giunta regionale, interviene in materia di patrimonio, di distretti industriali, di energia e commercio, si compone di n. 4 articoli. Il testo si conclude con le disposizioni transitorie e finali.

Il Capo I si compone di un articolo che modifica il comma 8 bis dell'articolo 14 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario”. Si tratta di una modifica che va ad integrare l'iter amministrativo e le formalità da adottare per perfezionare il trasferimento dei beni dall'Azienda Regionale Veneto Agricoltura alla nuova Agenzia Veneta.

Nel Capo II è inserito l'articolo 2 che va a modificare i commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”. L'articolo 10 prevede la possibilità di erogare un contributo annuale a favore dei soggetti giuridici che, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge regionale, sono stati riconosciuti dalla Giunta regionale quali rappresentanti dei distretti industriali e delle reti innovative regionali. In quanto contributo, esso è sottoposto alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato. La proposta di modifica inserisce il rispetto alla disciplina degli aiuti di stato in sostituzione dell'attuale formulazione riferita al regime de minimis.

Il Capo III con il relativo articolo 3, interviene in materia energia attraverso la modifica dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”. La proposta contiene un mero chiarimento normativo con riferimento agli impianti con tensione compresa tra 1.000 a 30.000 volt ed alla possibilità di realizzare, con il medesimo provvedimento autorizzatorio o con la Denuncia Inizio Lavori, anche gli impianti di diramazione della rete.

Il Capo IV in materia di commercio con l'articolo 4 disciplina la vendita della stampa quotidiana e periodica. Si tratta di una proposta che, richiamandosi ai principi di liberalizzazione del settore introdotti dal decreto legislativo n. 24 aprile 2017, n. 50 consente ai punti vendita cd “esclusivi”, di porre in vendita anche altri prodotti nel rispetto della vigente normativa.

Chiude il testo normativo ordinamentale la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto e la norma che prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il progetto di legge è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 22 dicembre 2021, assumendo il numero 114 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura.

Nel corso dell'esame effettuato dalla Terza commissione sono stati modificati i commi 4 e 7 dell'articolo 4 al fine di meglio precisare che quanto disposto avviene “nel rispetto della vigente normativa” e il comma 5 dell'articolo 4 per aggiungere altri prodotti preconfezionati per i quali non è richiesto il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6 del decreto legislativo n. 59/2010.

È stato inoltre introdotto un nuovo Capo V e relativo articolo 5 in esito all'approvazione di apposito emendamento tecnico per una modifica dell'articolo 17 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" dove le parole "derivazione in forma collettiva" sono sostituite con le parole "derivazione irrigua in forma collettiva".

Questa norma era già stata oggetto di modifica con il pdl n. 49 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione" diventato legge regionale 25 giugno 2021, n. 17.

Il Governo in sede di esame di quest'ultima, ed al fine di poterne valutare adeguatamente e positivamente la compatibilità costituzionale, ha chiesto una specificazione dell'articolato normativo volto ad esplicitare che le finalità di concessione di derivazione d'acqua a favore dei Consorzi di bonifica devono intendersi le derivazioni ad uso irriguo, e ciò al fine di escludere che tale norma possa rilevare, invece, ai fini della concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, soggette, per normativa statale ad altro e diverso regime giuridico di derivazione comunitaria come recepito a livello statale (art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999).

In data 31 gennaio 2022 è stato acquisito il parere favorevole del CAL.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 16 febbraio 2022 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 114 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli con delega Possamai, Dolfin, Pan, Puppato); Zaia Presidente (Bisaglia, Centenaro, Gerolimetto con delega Bet, Giacomini); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Formaggio); Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza); Misto (Barbisan).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Europa Verde (Guarda); Misto (Lorenzoni). Nessun voto contrario.

È stato incaricato a relazionare in Aula il Consigliere Marco Andreoli, correlatore il Consigliere Arturo Lorenzoni.;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Arturo Lorenzoni, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge che discutiamo in Consiglio rappresenta il frutto dello sforzo di semplificazione ordinamentale relativo a materie importanti per la nostra economia, per la vita, per la prosperità della nostra Regione: il patrimonio, i distretti industriali, l'energia e il commercio che rappresentano una parte significativa della struttura produttiva regionale.

Eppure, come vedremo, il lavoro della Terza Commissione, si è limitato ad alcune modifiche legislative piuttosto marginali, lontano da quanto servirebbe per dare slancio a dei settori chiave per la nostra economia e per il benessere dei cittadini del Veneto.

Verrebbe un po' da dire che "la montagna ha partorito il topolino" di fronte a quanto abbiamo portato in Aula oggi rispetto a quanto si potrebbe fare per facilitare la vita delle nostre imprese e dei nostri cittadini. È un po' simile a quanto è già stato detto stamattina da parte di chi ha introdotto l'ordinamentale della Prima Commissione.

L'articolo 1 riassume i ruoli dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario da un lato ed alla Regione dall'altro, in merito all'iter per il trasferimento dei beni dell'azienda Veneto Agricoltura all'Agenzia Veneta, modificando una legge che è addirittura del 2014. È un passaggio formale mirato a dare efficacia alla procedura di passaggio di beni e non ho nulla da ridire su questo punto.

È più interessante porre attenzione alla parte relativa ai distretti industriali. Qui si enuncia in modo più flessibile il comma relativo alla possibilità per la Regione di dare contributi ai distretti e alle reti innovative regionali, togliendo il riferimento al regime de minimis, introducendo l'espressione "nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato". È importante! Di fatto apparentemente non si cambia nulla nella sostanza, ma si lascia la porta aperta alla concessione di contributi alle reti innovative regionali e ai distretti: oltre il limite massimo di 15.000 euro per soggetto giuridico che rappresenta i distretti e i 30.000 euro per i rappresentanti delle reti innovative regionali riconosciuti finora dall'articolo 10 della stessa legge 13 del 2014. Parliamo della parte più strategica della nostra economia di oggi, ma soprattutto di domani! Le reti innovative sono parte della Strategia di Specializzazione Intelligente (cd. RIS3), lo strumento che dal 2014 le Regioni e i Paesi membri dell'Unione europea devono adottare per individuare obiettivi, priorità e azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio.

In linea con gli obiettivi proposti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo, il Piano per la ripresa dell'Europa Next Generation EU, per dare attuazione del quale ci sono iniziative nazionali e regionali per il PNRR, il Veneto verso il 2030, Veneto Sostenibile, e gli altri piani relativi a questi settori. Le reti innovative regionali sono 21, già riconosciute dalla Giunta, ciascuna delle quali si colloca in uno dei quattro ambiti di specializzazione individuati dalla Strategia di Specializzazione Intelligente del Veneto e sono Smart Agrifood, Smart Manufacturing, Sustainable Living e Creative Industries. I 21 distretti rappresentano la parte più dinamica della nostra economia ed è importante che vengano sostenuti con tutti i mezzi possibili, anche quelli straordinari, qualora possano essere messi a disposizione in questo periodo di fortissima crisi e di fortissima incertezza.

È quindi opportuno non limitare i trasferimenti al solo regolamento de minimis, che pone peraltro un limite agli aiuti a 200.000 euro in tre anni per il singolo gruppo industriale, ma va aperta la possibilità di concedere aiuti mediante altri regimi anche di natura straordinaria. Ben venga dunque la ridefinizione della congruenza con la normativa sugli aiuti di Stato, ma è indispensabile trovare canali per indirizzare aiuti mirati a questi settori strategici.

C'è in Aula oggi l'assessore Marcato e mi fa piacere, spero che faccia proprie queste indicazioni per riuscire a individuare dove ricercare dei fondi per sostenere questa riequilibrio dei mercati, nel rispetto delle strategie di sostenibilità identificate nei documenti programmatici. La pandemia prima e purtroppo la nuova emergenza dovuta alla guerra ora non devono ulteriormente piegare il nostro tessuto produttivo.

Al Capo 3 invece c'è un altro tema relativo all'energia, la modifica della legge regionale 6 settembre del '91, n. 24, per semplifi-

care le procedure autorizzative per le opere sulle linee e gli impianti elettrici fino a 30.000 volt. Questo è assolutamente ragionevole, anzi dal mio punto di vista troppo cauto se guardato con gli occhi della necessità di adeguare le reti elettriche al nuovo paradigma che dobbiamo attuare per la neutralità climatica. Ritengo siano investimenti indifferibili e urgenti, ad esempio, per realizzare le Comunità energetiche rinnovabili, di cui parleremo prossimamente in questo Consiglio. Serve dare una nuova funzione alla rete di distribuzione, renderla veicolo prioritario sia per la generazione, che per il consumo di energia, con la progressiva sostituzione dei combustibili fossili anche nel riscaldamento e nella mobilità. Questi investimenti devono essere fatti in modo tempestivo e, quindi, va semplificato l'iter autorizzativo, come nel caso in oggetto, ma anche in altri che potremmo identificare. È un elemento chiave per la competitività del territorio.

Sottolineo che ci si è limitati ad un mero chiarimento normativo... peccato! si poteva fare di più, eliminando lacci e laccioli alla realizzazione di questi lavori, centrali per la sostenibilità della nostra economia e anche per la prosperità dell'attività delle nostre imprese.

Al Capo IV, relativo al commercio, si apre una leggera liberalizzazione per i punti vendita esclusivi della stampa, normati dal decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 170. Se quella norma apriva a esercizi di tipo diverso, soprattutto alla grande distribuzione organizzata la vendita della stampa, oggi si cerca di ribilanciare, in una logica di liberalizzazione, consentendo ai punti vendita esclusivi della stampa di vendere anche altri prodotti. Finalmente arriviamo dopo che è stato fatto da altre Regioni italiane, ad esempio la Liguria, le Marche e la Toscana.

Sembra una cosa corretta, considerato il momento di fortissima crisi che vive la stampa e soprattutto che vivono i punti di vendita della carta stampata quotidiana e periodica. Mi sembra davvero il minimo che possano vendere caramelle, confetti, gomme da masticare e simili, bibite preconfezionate non alcoliche, abbiamo discusso se concedere loro di vendere pure i gelati confezionati, ma in Commissione poi si è preferito soprassedere.

Io ho presentato un emendamento che reintroduce questa possibilità, proprio nella logica di dire che stiamo parlando di alcune centinaia di piccolissime attività sul territorio e che, in qualche maniera, stanno cercando una via per sopravvivere. Credo che lasciare loro una piccola possibilità in più non rappresenti nessuna minaccia alla concorrenza verso altri esercizi, ma possa dare, in qualche maniera, una possibilità in più al reddito di quei lavoratori. Mi auguro, che l'emendamento che ho proposto possa essere accolto.

Esorto, infine, tutti i Consiglieri ad individuare nell'arco dell'anno, come anche suggerito dall'assessore Calzavara oggi, le semplificazioni normative che possano essere utili a semplificare la vita delle nostre imprese e a tutti i cittadini.

Con le disposizioni di adeguamento ordinamentale annuali possiamo operare in modo incisivo per la semplificazione normativa. Invito tutti veramente a farlo ascoltando le sollecitazioni utili dal territorio così da poterle poi trasformare in semplificazioni normative. Credo che sia un lavoro verso il quale otterremo la riconoscenza dei cittadini del Veneto.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 37/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Norme per la procedura di liquidazione dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura.

1. Al fine di provvedere alla liquidazione della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario liquidatore stabilendo:

- a) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione;
- b) le direttive concernenti il conferimento di attività e rami d'azienda ad enti, fondazioni o istituti contraddistinti da analoghe finalità istituzionali;
- c) il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale le operazioni di liquidazione devono concludersi;
- d) il compenso da corrispondere al commissario liquidatore, in ogni caso non superiore a quello previsto per il direttore dell'Agenzia.

2. Gli organi dell'ente soppresso rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del commissario liquidatore.

3. Il commissario liquidatore, avvalendosi del personale dell'ente soppresso, assicura la gestione ordinaria e provvede alla ricognizione delle attività e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Azienda regionale Veneto Agricoltura e redige l'inventario dei relativi beni mobili, immobili e delle partecipazioni societarie in essere, nonché delle aziende, centri, impianti ed istituti afferenti all'azienda soppressa.

4. A conclusione dell'attività di liquidazione, il commissario presenta alla Giunta regionale la relazione ricognitiva e la proposta di liquidazione.

5. La Giunta regionale approva le operazioni di liquidazione e l'inventario redatti dal commissario liquidatore al fine di consentire il trasferimento all'Agenzia dei beni necessari all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.

6. Le attività di dismissione delle partecipazioni societarie non funzionali agli obiettivi istituzionali della Agenzia, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. La Giunta regionale, con il provvedimento che approva le operazioni di liquidazione di cui al comma 5, nomina il direttore dell'Agenzia.

8. A decorrere dalla nomina del direttore, l'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi ivi compresa la proprietà dei beni mobili e strumentali della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, nei limiti delle funzioni proprie individuate all'articolo 2.

8 bis. L'attività istruttoria propedeutica al trasferimento dei cespiti dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura che, a seguito della conclusione delle operazioni di liquidazione effettuate ai sensi del presente articolo, sono risultati funzionali alle attività

dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, compete al direttore dell'Agenzia. Al termine della stessa il direttore dell'Agenzia trasmette dettagliata relazione, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche ipo-catastali, alle competenti strutture della Giunta regionale. Il trasferimento dei beni viene formalizzato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Tutti gli adempimenti conseguenti, saranno eseguiti dall'Agenzia che ne sostiene anche le correlate spese.

9. Le funzioni della soppressa Azienda non attribuite all'Agenzia e non oggetto di dismissione sono esercitate dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui vengono assegnate le corrispondenti risorse strumentali ed umane, previa partecipazione, per queste ultime, a concorso pubblico nell'ambito della programmazione annuale del personale.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 13/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Attività di promozione e informazione.

1. La Giunta regionale svolge attività di promozione e di informazione al fine di favorire la nascita delle forme di aggregazione di cui alla presente legge e lo sviluppo del sistema produttivo regionale.

2. La Giunta regionale individua e finanzia programmi e progetti presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni e soggetti privati senza scopo di lucro operanti nel territorio veneto che hanno come scopo l'attuazione delle finalità della presente legge in un'ottica di miglioramento del sistema produttivo locale.

2 bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all'articolo 6, al soggetto giuridico di ciascun distretto industriale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 15.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, *nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato*.

2 ter. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività previste in capo ai soggetti giuridici di cui all'articolo 6, al soggetto giuridico di ciascuna rete innovativa regionale riconosciuto dalla Giunta regionale è concesso un contributo massimo forfettario di euro 30.000,00 che è erogato con le modalità individuate dalla Giunta regionale, *nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato*.

2 quater. La Giunta regionale, nell'ambito dello sviluppo del sistema economico regionale favorisce e sostiene le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con istituzioni scientifiche della ricerca e dell'innovazione, quali le università, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuti secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di contratti e appalti pubblici.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 24/1991, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Autorizzazioni.

1. Il provvedimento che autorizza la costruzione e l'esercizio degli impianti indicati nel comma 1 dell'art. 1 è rilasciato:

a) dal dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente per territorio, qualora gli impianti ricadano nel territorio di una provincia;

b) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici, qualora gli impianti interessino il territorio di più province;

c) dal Presidente della Giunta regionale nel caso in cui permangano contrasti fra il richiedente ed i soggetti interessati ovvero nel caso di formulazione di parere negativo da parte del comune di cui al comma 6 dell'art. 7.

2. Il provvedimento di autorizzazione, relativo ad impianti aventi tensione compresa tra 1. 000 e 30. 000 volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1. 000 volt che si diramino dall'impianto autorizzato o preesistente sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati. *Tale facoltà sussiste anche nel caso di impianti realizzati o da realizzarsi a seguito di DIL presentata ai sensi dell'articolo 2 comma 6 ter.*

3. Resta fermo quanto disposto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ove la realizzazione degli impianti interessi il patrimonio storico o archeologico.

4. Le eventuali spese relative agli atti di istruttoria, di collaudo e di esecuzione in danno nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 18, sono a carico del richiedente, che ha l'obbligo di anticiparle, costituendo presso la Tesoreria regionale, un fondo a tal fine determinato dall'ufficio regionale del Genio civile secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. L'autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione non abbia provveduto ad adempiere gli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo. In tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzione d'ufficio, a spese del titolare della autorizzazione.”.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990 è il seguente:

“Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio

degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.".

- Il testo dell'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 è il seguente:

“Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo editale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.”.

- Il testo dell'art.4 bis del decreto legislativo n. 170/2001 è il seguente:

“4-bis. Apertura di nuovi punti vendita.

1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.

3. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente.”.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'art. 17 bis della legge regionale n. 12/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 bis - Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d'acqua ai consorzi di Bonifica.

1. Ai fini di una maggior semplificazione ed efficacia delle procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di *derivazione irrigua in forma collettiva* presentate dai Consorzi di Bonifica, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la presentazione della domanda di rinnovo o di proroga di concessione prima della sua scadenza comporta l'autorizzazione della Regione ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della portata e dell'uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo, fatta salva la facoltà della Regione, ove detta continuazione contrasti con il buon regime delle acque e le altre finalità di cui all'articolo 1, di denegare o imporre le necessarie cautele per la continuazione provvisoria del prelievo, entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda;

b) la presentazione della domanda di concessione relativa al riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di Bonifica da oltre 20 anni, legittima il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo d'acqua non superi quello precedentemente prelevato e rimanga invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di derivazione;

c) le concessioni di cui alle lettere a) e b) sono rilasciate nel rispetto delle modalità e condizioni individuate dalla Giunta regionale, tra cui la tutela della biodiversità e della fauna ittica, sulla base dell'esame del Comitato tecnico VIA, per gruppi di derivazioni che gravitano su un determinato corso d'acqua, sulla base del parere dell'Autorità di Bacino di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.”.

4. Strutture di riferimento

Art. 1 - Direzione gestione del patrimonio

Artt. 2, 3 - Direzione ricerca innovazione ed energia

Art. 4 - Direzione industria, artigianato, commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese

Art. 5 - Direzione ADG FEASR bonifica e irrigazione